



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **SALERNO**

SEZIONE **10**

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 2462/2020

UDIENZA DEL

06/11/2020 ore 09:02

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-
-

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

N°

2618/20

PRONUNCIATA IL:

06/11/20

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

31/12/20

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2462/2020
depositato il 02/07/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO
VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI 7 84100 SALERNO

ALTRI TRIBUTI 2014

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

Motivi della decisione

, quale legale rappresentante della , ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto e ne ha chiesto l'annullamento. Ha esposto il ricorrente che da una visura eseguita presso l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato l'esistenza del detto avviso di accertamento a carico della società da lui rappresentata e, precisato che l'atto non gli è mai stato notificato, lo ha impugnato, chiedendone in via preliminare l'annullamento in conseguenza della nullità-inesistenza della notifica.

L'Ufficio ha depositato documenti.

Osserva la Commissione che è ormai pacifico che il contribuente può impugnare, a seguito della notifica o comunque della conoscenza di un atto tributario, l'atto presupposto che egli asserisce mai notificatogli. Può impugnare l'atto e chiederne la dichiarazione di nullità, in conseguenza della nullità della notifica o può, ma è solo una facoltà, anche impugnare l'atto nel merito.

Il contribuente ha chiesto in via principale dichiararsi la nullità della notifica e la conseguente nullità dell'avviso stesso e solo in via gradata, nell'ipotesi di accertata regolare intervenuta notifica, lo ha impugnato nel merito e ne ha chiesto l'annullamento.

In ordine alla notifica va osservato che nella fattispecie la notifica venne eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito presso la casa comunale, per l'assenza del destinatario.

Ora, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli

adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell'avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione.

Ha precisato la Corte di Cassazione che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo. (Cass. civ. Sez. V Sent., 02/10/2009, n. 21132 (rv. 609852). Ora nella fattispecie l'Ufficio non lasciò l'avviso affisso sulla porta, ma spedì la raccomandata con avviso di ricevimento, pur tuttavia la raccomandata non venne mai portata nella sfera di conoscibilità del destinatario perché come è dato evincere facilmente dalla ricevuta stessa, essa venne solo compilata ma è priva di qualsiasi attestazione e firma o timbro del notificante.

Spese compensate ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sezione X, pronunciando sul ricorso proposto da _____, quale legale rappresentante della _____ avverso l'avviso di accertamento in oggetto: 132019, contro l'Agenzia delle Entrate, così provvede: accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;

compensa le spese di lite.

Conferma il decreto di sospensione.

Così deciso in Salerno il 6.11.2020

Il Presidente est.



P.O.M.

La Commissione Tribunitaria Provinciale di Salerno, sezione X, pronunciando sul ricorso proposto da De Franco Salvatore, quale legale rappresentante della D.F. S.R.L. avverso l'atto di accertamento in oggetto: 132079, contro l'agenzia delle Entrate, così provvede: accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;

compensa le spese di lite.

Conferma il decreto di sospensione.

Così deciso in Salerno il 6/11/2020.

Il Presidente est.

(dott. Rocco Abbondante)